

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3893

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 1999

—————

Norme in materia di cessione in proprietà degli alloggi  
di edilizia residenziale pubblica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di superare situazioni di disparità e di sperequazione in materia di alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica.

La legge 24 dicembre 1993, n. 560, infatti disciplina in modo uniforme la vendita dei suddetti immobili senza tener conto che gli alloggi in questione appartengono a categorie diverse sotto i profili geomorfologici, economici, sociali e temporali.

Basti pensare che le case costruite dopo i terremoti o situate nelle zone territoriali più svantaggiate, molte delle quali ormai fatiscenti e in condizioni di abbandono, hanno costi di acquisto, ai sensi della citata legge n. 560 del 1993 assolutamente sproporzionati rispetto al valore di mercato. È innegabile che gli indici di vetustà e lo stato di conservazione sono condizioni che non possono non incidere sul valore commerciale degli immobili.

Per questo motivo il disegno di legge si propone di dettare modalità di riscatto più

agevoli (rispetto a quelle previste dalla legge n. 560 del 1993) per quelle abitazioni realizzate da più di trentacinque anni.

A tal fine l'articolo 1 stabilisce che gli assegnatari degli alloggi pubblici realizzati alla data del 31 dicembre 1960, possono presentare, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, domanda di acquisto dell'immobile, al prezzo, molto conveniente, pari al 50 per cento del costo di costruzione di ogni singolo alloggio ai sensi del secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. Questa disposizione si applica anche agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

L'articolo 2 disciplina le modalità di pagamento, mentre l'articolo 3 prevede che i proventi delle alienazioni siano destinati alla costruzione di altri immobili di edilizia residenziale pubblica.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. I soggetti assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, realizzati alla data del 31 dicembre 1960, possono presentare domanda di cessione in proprietà dell'alloggio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruendo delle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231. La suddetta disposizione si applica altresì agli aventi causa dei soggetti assegnatari.

### Art. 2.

1. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di venti anni, in rate mensili, senza interessi, previa iscrizione ipotecaria a garanzia dalla parte del prezzo dilazionata.

### Art. 3.

1. I proventi delle alienazioni di cui all'articolo 1 sono destinati alla costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica.

